MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE
III REPARTO – 7^ DIVISIONE

Le detrazioni d'imposta nella busta-paga del lavoratore dipendente

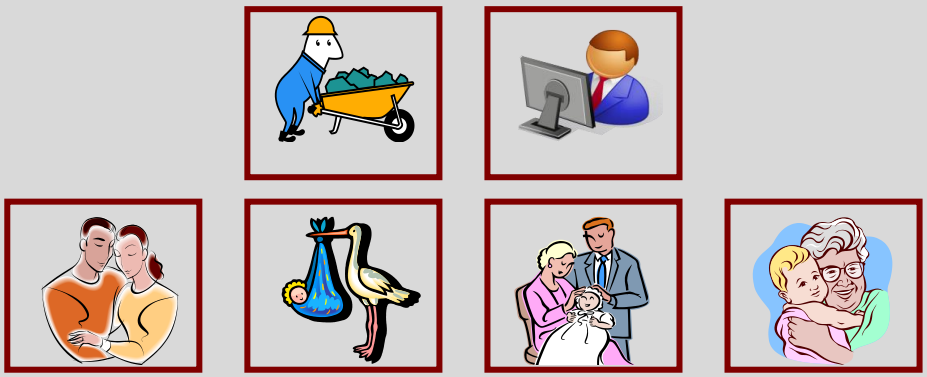

Dispensa informativa destinata ai dipendenti civili dell'Amministrazione Difesa

SETTEMBRE 2014

A cura del Funz. Amm.vo Vincenzo Convertito

Presentazione

In materia di imposte sui redditi, gli obblighi e le agevolazioni nei confronti del lavoratore dipendente non sono sempre chiaramente noti.

Addirittura imperscrutabile può risultare il cedolino-paga nella parte in cui reca informazioni di carattere fiscale.

Scopo di questa dispensa è, appunto, quello di avvicinare i dipendenti a una disciplina più intelligibile di quanto spesso si creda e di aprire un canale di comunicazione fluido con gli Uffici che ne amministrano il trattamento economico.

Il lavoro consta di una premessa e di quattro capitoli che si prestano anche a una lettura modulare.

La premessa e i primi due capitoli affrontano gli aspetti basilari in tema di Irpef e di detrazioni fiscali in busta-paga così come incrementate dall'art. 1, comma 483, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013)[1] e dall'art. 1, comma 127, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014)[2].

I capitoli 3 e 4 si concentrano sui corretti adempimenti a carico di ogni amministrato che intenda godere delle detrazioni per familiari a carico, anche alla luce di quanto disposto dall'art. 7, comma 1, lettera b) del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106[3].

---

[1] **Legge 24 dicembre 2012, n. 228 - art. 1, c. 483:** "*A decorrere dal 1º gennaio 2013, all'articolo 12, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,* ***le parole****: «800 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. La detrazione è aumentata a 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio portatore di handicap»* ***sono sostituite dalle seguenti****: «950 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati. La detrazione è aumentata a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap»*".

[2] **Legge 27 dicembre 2013, n. 147 - art. 1, c. 127:** "*All'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:*
a) *al comma 1, alla lettera a), le parole: «1.840 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.880 euro»;*
b) *al comma 1, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:*
«b) 978 euro, aumentata del prodotto tra 902 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 28.000 euro;
c) 978 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 55.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 27.000 euro»;
c) *il comma 2 è abrogato*".

[3] **Il decreto-legge 13 maggio 2011 , n. 70 coordinato con la legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106**, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12-7-2011 .
Questa norma, all' art. 7, comma 1, lettera b), così recita:

Art. 7. Semplificazione fiscale
"*abolizione, per lavoratori dipendenti e pensionati, dell'obbligo di comunicazione annuale dei dati relativi a detrazioni per familiari a carico. L'obbligo sussiste solo in caso di variazione dei dati*".

La norma in questione ha reintrodotto il regime vigente fino al 31 dicembre 2007 prevedendo che i lavoratori dipendenti, per poter usufruire delle detrazioni per carichi di famiglia nella busta-paga, non siano più obbligati a presentare ogni anno la relativa domanda ma debbano farlo solo qualora intervengano novità nella consistenza numerica o reddituale del proprio nucleo familiare.

Per garantire la corretta formulazione della richiesta, il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha predisposto un apposito modello, illustrato nel capitolo 3, da consegnare al proprio Ufficio amministrativo, sempreché l'amministrato non opti per la diretta comunicazione on-line attraverso la stessa "area riservata" del portale da cui può visionare e "scaricare" il cedolino.

Il modello approntato dal MEF è accompagnato da esaustive istruzioni per la compilazione. Tuttavia, allo scopo di sciogliere eventuali dubbi legati a specifiche questioni, vengono offerte, nel capitolo 4, istruzioni integrative corredate di alcune tra le più frequenti domande formulate dagli amministrati, seguite dalle pertinenti risposte.

Si sottopone, quindi, questo manualetto all'attenzione di tutti gli amministrati e, più in generale, di tutti coloro che possano avere interesse a leggerlo.

Ai responsabili delle Segreterie, che rappresentano un prezioso tramite tra i dipendenti e gli Uffici amministrativi, si chiede di favorirne la massima diffusione presso il proprio personale.

Si segnala, inoltre, che il presente documento, per una più agevole ed estesa fruizione, è pubblicato sul sito internet "*www.persociv.difesa.it*".

Nella prospettiva di una futura edizione, saranno gradite, da chiunque, proposte di miglioramento concernenti sia l'aspetto sostanziale che quello comunicativo.

Eventuali suggerimenti potranno, perciò, essere rivolti all'autore della presente dispensa, il funzionario amministrativo Vincenzo Convertito, presso i seguenti recapiti:

telefono – 06/49862544

indirizzo e-mail – rep3div7sez4@persociv.difesa.it

IL DIRIGENTE
DOMENICO ABBONDANZA

Indice

Premessa - Il prelievo Irpef in busta-paga ..... pag. 4

Capitolo 1 - Il calcolo dell'Irpef mensile ..... pag. 6

- **Aliquote e scaglioni di reddito ..... pag. 6**
- **Dal reddito complessivo all'Irpef netta ..... pag. 7**
- **Programma di calcolo ..... pag. 8**

Capitolo 2 - Le detrazioni mensili d'imposta a beneficio del lavoratore dipendente ..... pag. 9

- **Le detrazioni d'imposta per lavoro dipendente ..... pag. 10**
- **Le detrazioni d'imposta per familiari a carico ..... pag. 12**
- **La detrazione per il coniuge a carico ..... pag. 14**
- **La detrazione per i figli a carico ..... pag. 15**
  - Come va ripartita la detrazione tra i genitori ..... pag. 16
  - Le regole per i figli in caso di separazione legale o divorzio ..... pag. 17
  - Attribuzione al primo figlio della detrazione prevista per il coniuge ..... pag. 17
  - La detrazione per le famiglie numerose ..... pag. 18
- **La detrazione per gli altri familiari a carico ..... pag. 19**

Capitolo 3 - Il modello di richiesta delle detrazioni mensili d'imposta ..... pag. 20

Capitolo 4 - Istruzioni integrative per la compilazione del modello di richiesta delle detrazioni d'imposta ... pag. 23

- **Anno per il quale si chiede di beneficiare delle detrazioni ..... pag. 23**
- **Rilevazione del "numero di iscrizione" ..... pag. 28**
- **Mese di decorrenza delle detrazioni ..... pag. 29**
- **Reddito complessivo previsto ..... pag. 31**
- **Richiesta della detrazione per lavoro dipendente ..... pag. 32**
- **Segnalazione di familiari a carico ..... pag. 33**
- **Sottoscrizione della dichiarazione ..... pag. 35**
- **Presentazione del modello ..... pag. 36**

Premessa

IL PRELIEVO IRPEF IN BUSTA PAGA

Il lavoratore dipendente subisce un prelievo fiscale su ogni emolumento percepito, tranne che per alcuni compensi normativamente esentati in tutto o in parte. Tale prelievo viene operato, per disposizione di legge, a cura del proprio datore di lavoro.

Quest'ultimo, quindi, trattiene una determinata porzione di quanto guadagnato dal lavoratore e lo versa all'Erario per conto del quale agisce.

Il datore di lavoro, proprio per il fatto che si "sostituisce" all'Erario, viene definito **"sostituto d'imposta"**.

L'imposta trattenuta al dipendente, invece, assume il nome di **"ritenuta d'acconto"** poiché il "sostituto" effettua il prelievo sulla base del solo reddito da lui corrisposto, ignorando sia eventuali altri redditi che aumenterebbero il prelievo fiscale, sia quegli oneri (ad esempio, spese mediche) che, viceversa, diminuirebbero la portata dell'imposizione.

Il riepilogo di tutto ciò che ha rilevanza ai fini fiscali viene effettuato annualmente dal "sostituto" tramite il "**modello CUD"**, una certificazione dei redditi consegnata a ogni dipendente nei primi mesi dell'anno successivo a quello oggetto del riepilogo stesso.

Se il dipendente possiede altri redditi, grava su di esso l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi (**"modello 730"** o **"modello Unico"**) al fine di versare all'Erario la maggior imposta dovuta rispetto a quella trattenuta dal datore.

Se, al contrario, il dipendente ha sopportato oneri che danno diritto a una riduzione del prelievo fiscale, ha facoltà di presentare la dichiarazione dei redditi per beneficiare di tale agevolazione.

Naturalmente, nella stessa dichiarazione possono coesistere sia altri redditi che oneri riduttivi dell'irpef.

Solo dopo aver presentato la dichiarazione dei redditi, il conguaglio che ne deriva assume il carattere di "ritenuta definitiva".

Se non si posseggono altri redditi e non si hanno oneri da far valere, la dichiarazione dei redditi non va presentata e la "ritenuta d'acconto" si trasforma in "ritenuta a saldo".

La non obbligatorietà di presentazione della dichiarazione non preserva il dipendente da verifiche a cura dell'Agenzia delle Entrate; infatti, il "sostituto d'imposta" trasmette annualmente alla predetta Agenzia il **"modello 770"**, una speciale dichiarazione che ricomprende tutti i modelli CUD rilasciati ai dipendenti.

L'Agenzia delle Entrate ha così modo di controllare, attraverso una serie di incroci di dati, se la posizione del dipendente nei confronti del fisco sia corretta (ad esempio, se le detrazioni per carichi di famiglia – sulle quali si concentra questa dispensa – siano o meno dovute).

Nel **Capitolo 1** si tratterà brevemente il tema di come venga calcolata l'Irpef sulle competenze mensili (e quindi sul "modello CUD"), per poi approfondire, nei successivi capitoli, la materia delle detrazioni d'imposta di cui il lavoratore dipendente può beneficiare in busta-paga.

Capitolo 1
IL CALCOLO DELL'IRPEF MENSILE

Il vigente sistema di determinazione dell'Irpef è caratterizzato da:

- cinque scaglioni di reddito a cui corrispondono altrettante aliquote d'imposta;
- detrazioni d'imposta per familiari a carico, decrescenti all'aumentare del reddito complessivo;
- detrazioni diversificate a seconda della tipologia di reddito (lavoro dipendente, pensione, lavoro autonomo, impresa, altri redditi), anch'esse inversamente proporzionali al reddito complessivo.

I. ALIQUOTE E SCAGLIONI DI REDDITO

Gli scaglioni di reddito e le pertinenti aliquote d'imposta sono riportati nel seguente prospetto:

REDDITO IMPONIBILE ANNUO	ALIQUOTA	IRPEF (LORDA) ANNUA
fino a 15.000 euro	23%	23% del reddito
oltre 15.000 e fino a 28.000 euro	27%	€ 3.450 + 27% sulla parte eccedente 15.000 euro
oltre 28.000 e fino a 55.000 euro	38%	€ 6.960 + 38% sulla parte eccedente 28.000 euro
oltre 55.000 e fino a 75.000 euro	41%	€ 17.220 + 41% sulla parte eccedente 55.000 euro
oltre 75.000 euro	43%	€ 25.420 + 43% sulla parte eccedente 75.000 euro

II. DAL REDDITO COMPLESSIVO ALL'IRPEF NETTA

Ai fini della determinazione dell'Irpef sulle competenze fisse mensili e sul "modello CUD", occorre innanzitutto determinare il reddito imponibile (prima colonna della tabella della pagina precedente).

Per far ciò è sufficiente sottrarre dal reddito lordo le ritenute assistenziali e previdenziali ed eventuali altri oneri deducibili (ad esempio, ritenute per riscatti o ricongiunzioni) trattenuti in busta-paga.

Una volta quantificato il reddito imponibile ai fini Irpef, si ottiene l'**imposta (lorda)** applicando a questo importo le aliquote di cui a pag. 6.

Per giungere al prelievo Irpef effettivo (**imposta netta**), occorre poi diminuire l'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, di tutte le detrazioni riconosciute (per reddito di lavoro dipendente ed, eventualmente, per familiari a carico).

Schematizzando il percorso appena descritto:

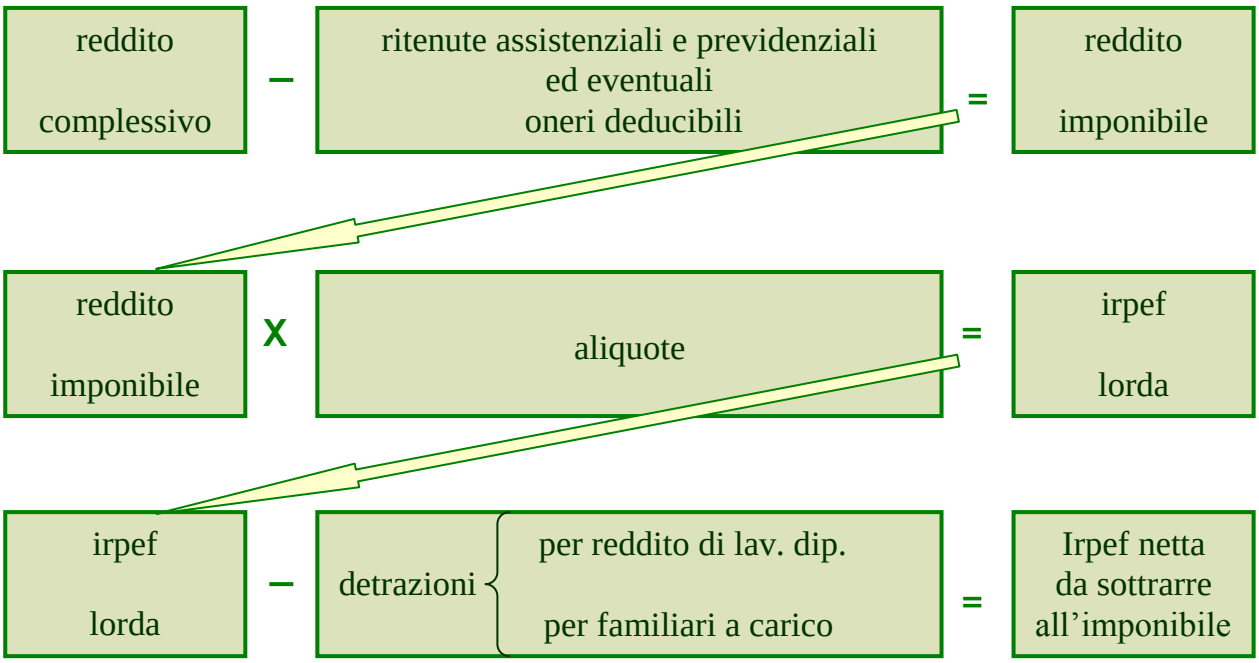

Non rientrano nel reddito complessivo - e sfuggono, quindi, alla regola della sottoposizione alle aliquote per scaglioni di reddito - quegli ***"emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti"*** (art. 17, c. 1, lettera b) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi - T.U.I.R).

Per tali competenze arretrate, infatti, ***"l'imposta è determinata applicando all'ammontare percepito, l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui è sorto il diritto alla loro percezione"*** (art. 21, c. 1 del T.U.I.R).

Proprio per via di questo distinto, separato, criterio impositivo, siffatti redditi si definiscono a **TASSAZIONE SEPARATA** con assoggettamento ad **ALIQUOTA MEDIA** (cioè, ricavata sulla media del reddito conseguito nel biennio precedente).

LA PERTINENTE IMPOSTA NON PUÒ ESSERE DIMINUITA PER EFFETTO DELLE DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO MA PUÒ ESSERLO PER L'APPLICAZIONE DELLE DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE ***"se e nella misura in cui non siano state fruite per ciascuno degli anni cui gli arretrati si riferiscono"*** (art. 21, c. 4 del T.U.I.R).

III. PROGRAMMA DI CALCOLO

Allo scopo di consentire a ciascun dipendente di autodeterminare approssimativamente l'Irpef, le detrazioni e l'aliquota media che lo riguardano, la Direzione Generale per il Personale Civile (*Persociv*) mette a disposizione, sul pertinente sito internet, un proprio programma di calcolo di facile utilizzo.

Il programma si articola in due schede di elaborazione ed è corredato di ulteriori otto schede di supporto normativo.

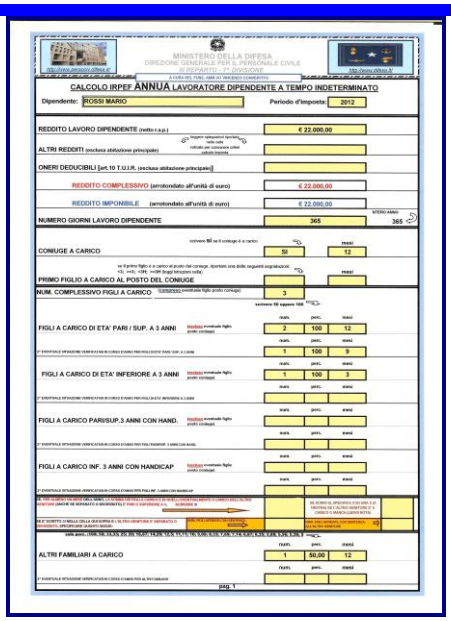

Per quantificare l'Irpef e le detrazioni, occorre posizionarsi sulla scheda **"Calcolo IRPEF"** e inserire i propri dati a pagina 1. In modo automatico, nelle successive pagine da 2 a 6, vengono elaborati i calcoli.

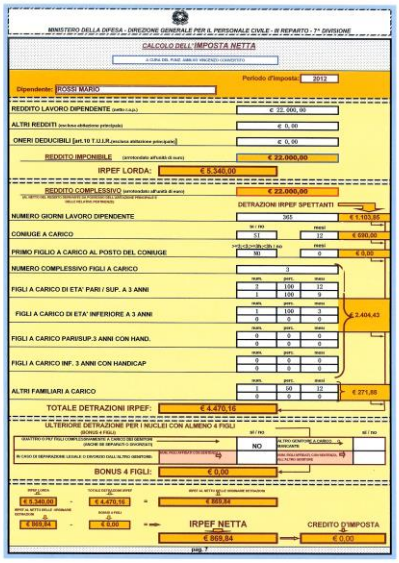

Se non si è interessati a conoscere gli sviluppi di calcolo ma solo a rilevare i risultati conclusivi, si può consultare o stampare direttamente il solo prospetto di pagina 7 che coniuga le informazioni inserite a pagina 1 con i conseguenti risultati contabili.

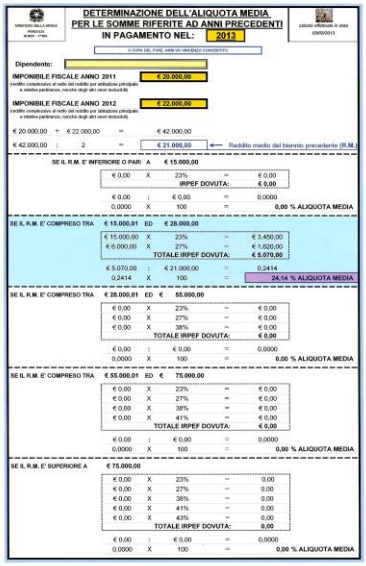

Per determinare la propria aliquota media (quella speciale aliquota con cui viene calcolata l'Irpef sui redditi relativi ad anni precedenti soggetti al regime della "tassazione separata"), bisogna invece posizionarsi sulla scheda **"Calcolo aliquota media"** e inserire l'anno di percezione nonché l'ammontare dei redditi del biennio precedente.

Per accedere al programma, si può semplicemente cliccare su una delle tre immagini di questo riquadro,

oppure si può visitare l'area "pubblicazioni" di Persociv
http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DG/PERSOCIV/Pubblicazioni/Pagine/default.aspx

e selezionare, poi, il link **"Calcolo I.R.Pe.F. annua e aliquota media"**.

Se, durante queste operazioni, vengono richiesti "*nome utente*" e "*password*", cliccare su "ANNULLA".

Capitolo 2

LE DETRAZIONI MENSILI D'IMPOSTA A BENEFICIO DEL LAVORATORE DIPENDENTE

Il lavoratore dipendente può mensilmente godere di alcuni "sconti" che alleggeriscono il peso del prelievo fiscale in busta-paga.

Questi "sconti" assumono il nome di "detrazioni d'imposta" e si distinguono in:

- detrazioni d'imposta per lavoro dipendente;
- detrazioni d'imposta per familiari a carico.

Esse si suddividono, a loro volta, in:

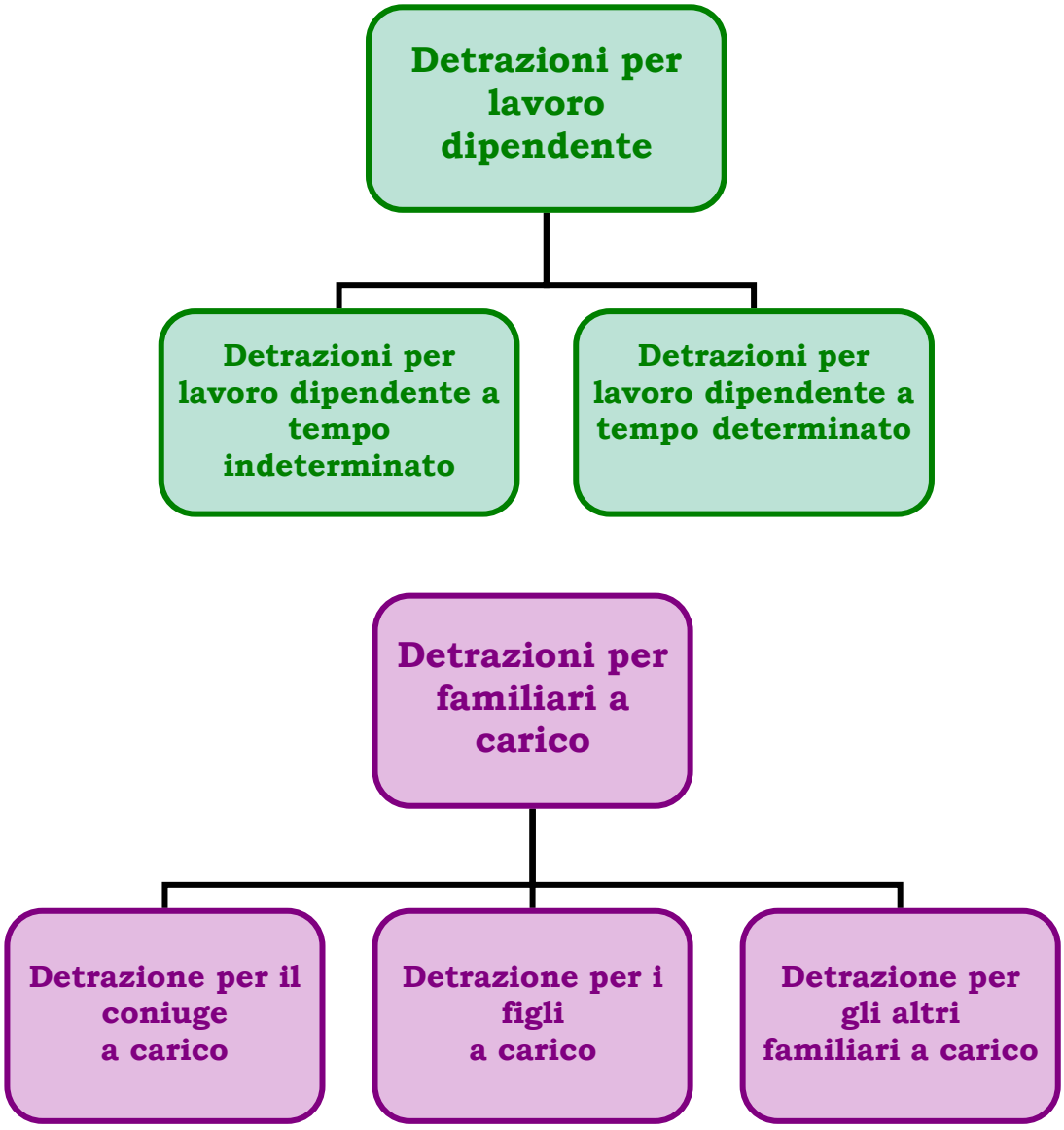

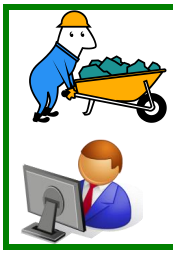

Le detrazioni d'imposta per lavoro dipendente

Il meccanismo di calcolo dell'Irpef contempla, tra l'altro, come si è già accennato, un sistema di detrazioni d'imposta stabilite in misura diversa in funzione della tipologia di reddito posseduto (reddito derivante da lavoro dipendente, pensione, lavoro autonomo, impresa e così via).

In particolare, le detrazioni per lavoro dipendente spettano in misura decrescente man mano che il reddito aumenta, fino ad annullarsi a **55.000 euro** di reddito annuo.

Per il calcolo della detrazione effettiva si assume come reddito di riferimento non la specifica categoria reddituale (non, quindi, il solo reddito di lavoro dipendente) ma l'intero reddito complessivo al lordo degli oneri deducibili.

Occorre, però, tener presente che **il reddito complessivo va sempre assunto al netto delle rendite catastali dell'abitazione principale e delle relative pertinenze.**

Le detrazioni per i lavoratori dipendenti devono essere rapportate al periodo di lavoro espresso in giorni.

Stesso criterio di proporzionalità si applica alle detrazioni per i redditi di pensione.

Le detrazioni per le altre categorie reddituali, invece, si applicano a prescindere dal periodo di attività svolta nell'anno.

Le detrazioni, di cui i lavoratori dipendenti possono fruire, dipendono dal reddito complessivo (al netto dell'abitazione principale e sue pertinenze) e sono quelle indicate di seguito:

Con reddito complessivo fino a 8.000 euro: …… 1.880 euro
Le detrazioni devono essere rapportate al periodo di lavoro nell'anno, ma l'importo effettivamente spettante **non può mai essere inferiore a 690 euro, per i rapporti a tempo indeterminato.**
Se, invece, il rapporto di lavoro è a tempo determinato, la detrazione effettiva non può essere inferiore a 1.380 euro.

Con reddito complessivo compreso tra 8.001 e 28.000 euro: .. .. 978 + (902 x $\dfrac{\textbf{28.000 - reddito complessivo}}{\textbf{20.000}}$ **)**

Il risultato derivante dal rapporto contenuto nella formula va assunto nelle prime quattro cifre decimali e arrotondato con il sistema del troncamento (ad esempio, se il risultato del rapporto è pari a 0,623381, il coefficiente da prendere in considerazione è 0,6233).

Con reddito complessivo compreso tra 28.001 e 55.000 euro: …… 978 x $\dfrac{\textbf{55.000 - reddito complessivo}}{\textbf{27.000}}$

Anche in questo caso, Il risultato derivante dal rapporto contenuto nella formula va assunto nelle prime quattro cifre decimali e arrotondato con il sistema del troncamento.

Con reddito complessivo superiore a 55.000 euro: non compete la detrazione.

I risultati così ottenuti vanno poi ragguagliati al periodo di lavoro prestato nell'anno.

Le detrazioni per "tipo di reddito" possono essere riconosciute dal sostituto d'imposta **anche se il contribuente non le richiede** ogni anno (circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15 del 5 marzo 2008). **Il sostituto deve riconoscere le detrazioni sulla base del reddito da lui stesso erogato**.

Il contribuente che ha interesse a vedersi riconosciute detrazioni in misura diversa, in quanto, ad esempio, è in possesso di altri redditi, può comunicarlo al proprio sostituto affinché questi ne adegui l'importo.

Nel caso si posseggano più tipologie di reddito, conseguiti simultaneamente, gli importi delle detrazioni non sono cumulabili ma è possibile avvalersi della detrazione più conveniente.

Per esempio, il regime di non cumulabilità opera se - nello stesso periodo dell'anno - un contribuente abbia percepito sia redditi di lavoro dipendente che redditi di pensione.

Invece, **se i redditi di lavoro dipendente e di pensione si riferiscono a periodi diversi dell'anno, spettano entrambe le relative detrazioni, ciascuna delle quali va rapportata al corrispondente periodo di lavoro o di pensione**.

Le detrazioni d'imposta per familiari a carico

I contribuenti che hanno familiari a carico usufruiscono di apposite detrazioni d'imposta.

I familiari per i quali si può godere delle detrazioni sono:

- **IL CONIUGE** non legalmente ed effettivamente separato;
- **I FIGLI** compresi quelli naturali, riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e affiliati;
- **GLI ALTRI FAMILIARI** (ma solo se convivono con il contribuente o se ricevono da lui un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell'autorità giudiziaria).
  Nella categoria degli "altri familiari" rientrano:
  - **il coniuge legalmente ed effettivamente separato;**
  - **i discendenti dei figli;**
  - **i genitori** (compresi i genitori naturali e quelli adottivi)**;**
  - **i generi e le nuore;**
  - **il suocero e la suocera;**
  - **i fratelli e le sorelle** (anche unilaterali)**;**
  - **i nonni e le nonne** (compresi quelli naturali)**.**

PER ESSERE CONSIDERATO A CARICO, IL FAMILIARE DEVE POSSEDERE UN REDDITO NON SUPERIORE A 2.840,51 EURO ANNUI.

A questo proposito, è molto importante evidenziare che:

⇒ mentre il **reddito complessivo del contribuente** va assunto al lordo degli oneri deducibili ma **al netto** della rendita catastale dell'**abitazione principale** e delle relative pertinenze,

⇒ ai fini del **calcolo** del tetto **di 2.840,51 euro**, vanno considerate **anche la rendita dell'abitazione principale** e delle sue pertinenze.

Quindi, traducendo in schema tale distinzione:

Le detrazioni per i familiari a carico sono di importo variabile in funzione del reddito complessivo posseduto nell' anno.

Infatti, anche l' importo di queste detrazioni diminuisce con l'aumentare del reddito del contribuente, fino ad annullarsi quando il reddito complessivo arriva a

- 95.000 euro per le detrazioni dei figli;
- 80.000 euro per quelle del coniuge e degli altri familiari.

Come si è detto, il limite massimo di reddito che il familiare deve possedere per essere considerato a carico è pari a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili.

Proprio con riferimento al calcolo del tetto di 2.840,51 euro, è il caso di evidenziare che, oltre alla rendita dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, vanno considerate anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche/consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa Cattolica.

Vanno inoltre computati i redditi di lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa, e come oggetto esclusivo del rapporto, dai lavoratori dipendenti che prestano l'attività in Paesi limitrofi o di frontiera (cosiddetti frontalieri) come, ad esempio, Montecarlo e San Marino.

LE DETRAZIONI VANNO RAPPORTATE A MESE
E COMPETONO DAL MESE DELL'ANNO IN CUI SI VERIFICANO I PRESUPPOSTI
A QUELLO IN CUI CESSANO,
INDIPENDENTEMENTE DAL NUMERO DEI GIORNI.

Quindi, se le condizioni che danno diritto alla detrazione per familiare a carico permangono solo fino al 1° marzo e cessano quindi dal 2 marzo, il contribuente ha comunque diritto al beneficio fino a tutto il mese di marzo.

Viceversa, se le condizioni sorgono il 31 ottobre, la detrazione compete dal 1° ottobre.

Nelle prossime pagine di questo capitolo, verranno illustrate, nel dettaglio, le singole detrazioni per familiari a carico.

Nel successivo capitolo 3, saranno spiegate le modalità di presentazione della domanda per poterne beneficiare.

Nel capitolo 4, infine, saranno offerti alcuni approfondimenti.

La detrazione per il coniuge a carico

La detrazione per il coniuge a carico spetta anche se questi non convive con il contribuente o non risiede in Italia.

La detrazione spettante varia, come abbiamo visto, in funzione del reddito e, tranne che per una fascia, dipende da formule, proprio come nel caso delle detrazioni per lavoro dipendente:

Con reddito complessivo fino a 15.000 euro: ..... 800 - [110 x ($\frac{\text{reddito complessivo}}{15.000}$)]

Con reddito complessivo compreso tra 15.001 e 40.000 euro: ..... 690 euro
Tale detrazione fissa di 690 euro aumenta se il reddito complessivo (al netto dell'abitazione principale e delle sue pertinenze) è superiore a 29.000 euro ma non a 35.200 euro; questi gli incrementi:

oltre 29.000 e fino a 29.200: euro 10 euro
oltre 29.200 e fino a 34.700: euro 20 euro
oltre 34.700 e fino a 35.000: euro 30 euro
oltre 35.000 e fino a 35.100: euro 20 euro
oltre 35.100 e fino a 35.200: euro 10 euro

Con reddito complessivo compreso tra 40.001 e 80.000 euro: 690 X $\frac{\text{80.000 – reddito complessivo}}{40.000}$

Il coefficiente derivante dal rapporto va assunto nelle prime quattro cifre decimali arrotondate con il sistema del troncamento (ad esempio, se il risultato del calcolo è pari a 0,569487, il coefficiente da prendere in considerazione sarà 0,5694).

A pag. 17, verrà preso in considerazione il caso di contemporaneo verificarsi di assenza del coniuge e presenza di figli.

La detrazione per i figli a carico

La detrazione per i figli compete indipendentemente dalla circostanza che gli stessi abbiano o meno superato determinati limiti di età o che siano o non siano dediti agli studi o a tirocinio gratuito.

Inoltre, così come per il coniuge, la detrazione spetta anche se i figli non convivono con il contribuente o non risiedono in Italia.

La detrazione per i figli a carico è stata fissata in varie misure teoriche:

figlio di età superiore a 3 anni: …….. 950 euro
figlio di età inferiore a 3 anni: ……..1.220 euro
figlio portatore di handicap superiore a 3 anni: ……..(950+400) = **1.350 euro**
figlio portatore di handicap inferiore a 3 anni: ……..(1.220+400) = **1.620 euro**

Il figlio disabile è quello riconosciuto tale ai sensi della legge 104/92.

Con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo.

Le detrazioni sopra indicate sono **importi solo teorici**, poiché l'ammontare effettivamente spettante varia **in funzione del reddito** applicando la seguente formula:

$$\text{detrazione teorica } X \ \frac{95.000 - \text{reddito complessivo}}{95.000}$$

Anche in questo caso:
- il reddito va assunto al netto dell'abitazione principale e sue pertinenze;
- Il coefficiente derivante dal rapporto va considerato nelle prime quattro cifre decimali arrotondate con il sistema del troncamento.

In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro indicato nella formula va aumentato di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.
Quindi, l'importo aumenta a 110.000 euro nel caso di due figli a carico, a 125.000 per tre figli, a 140.000 per quattro, e così via.

Per la corretta fruizione delle detrazioni relative ai figli a carico, occorre conoscere gli argomenti di cui ai seguenti punti appresso trattati:

- **Come va ripartita la detrazione tra i genitori;**
- **Le regole per i figli in caso di separazione legale o divorzio;**
- **L'eventuale attribuzione al primo figlio della detrazione prevista per il coniuge;**
- **L'ulteriore detrazione a favore delle famiglie numerose.**

COME VA RIPARTITA LA DETRAZIONE TRA I GENITORI

Dal 2007, la detrazione per i figli non può essere ripartita liberamente tra i genitori come, invece, consentiva il precedente ordinamento.

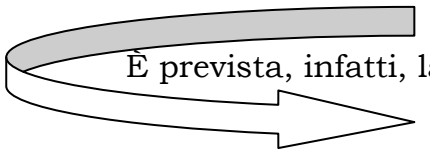

ripartizione al 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati.

In alternativa, e se c'è accordo tra le parti, si può scegliere di attribuire tutta la detrazione al genitore che possiede il reddito più elevato.

Questa facoltà consente a quest'ultimo, nel caso di incapienza dell'imposta del genitore con reddito più basso, il godimento per intero delle detrazioni.

È il caso di ricordare che l'incapienza si verifica quando la somma di tutte le detrazioni di cui un contribuente può beneficiare è superiore all'imposta lorda.

In queste situazioni, l'importo eccedente non può essere chiesto a rimborso o a compensazione di altri tributi, né è possibile riportarlo nella successiva dichiarazione dei redditi.

In sostanza, parte delle detrazioni spettanti andrebbero perdute.

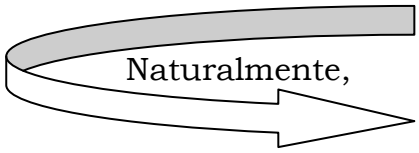

il genitore che ha a carico anche il coniuge, ha diritto al 100% della detrazione.

La detrazione spetta per intero a uno solo dei genitori anche nei seguenti altri casi:

- per i figli del contribuente rimasto vedovo/a che, risposatosi, non si sia poi legalmente ed effettivamente separato;
- per i figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente, se questi è coniugato e non è legalmente ed effettivamente separato.

LE REGOLE PER I FIGLI IN CASO DI SEPARAZIONE LEGALE O DIVORZIO

➔ **In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio:**

- la detrazione per i figli a carico spetta, in mancanza di accordo,

  al genitore affidatario;

- se il genitore affidatario non può fruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero all'altro genitore.

  Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare al genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione.

➔ **Nel caso di affidamento congiunto o condiviso:**

- la detrazione per i figli a carico è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del

  50% tra i genitori;

- se uno dei genitori affidatari non può fruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore.

  Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari al 50% della detrazione stessa.

ATTRIBUZIONE AL PRIMO FIGLIO DELLA DETRAZIONE PREVISTA PER IL CONIUGE

È prevista la possibilità di applicare per il primo figlio, **se più conveniente**, la detrazione prevista per il coniuge**.**

Si ha diritto per il primo figlio alla detrazione prevista per il coniuge a carico (e, per gli altri figli, alla detrazione del 100% prevista per i figli a carico):

- quando l'altro genitore è deceduto;
- quando l'altro genitore non ha riconosciuto i figli;
- per i figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente.

In tutti i sopraelencati casi, il contribuente non deve essersi poi sposato o risposato, oppure, se risposato, deve essersi, in seguito, legalmente ed effettivamente separato.

LA DETRAZIONE PER LE FAMIGLIE NUMEROSE

La Legge finanziaria 2008 ha introdotto, con effetto **DAL PERIODO D'IMPOSTA 2007**, una specifica detrazione Irpef a favore delle famiglie in cui siano presenti

almeno quattro figli a carico.

La detrazione, che va ad aggiungersi a quelle ordinarie già previste per ogni figlio a carico, è pari a

1.200 euro

e deve essere ripartita, nella misura del

50 per cento
tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati.

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori

in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice.

A DIFFERENZA DI QUANTO PREVISTO PER LE ORDINARIE DETRAZIONI per i figli a carico**, i criteri di ripartizione** indicati dalla norma

non possono essere modificati sulla base di accordi intercorsi tra i genitori.

Ovviamente, **se uno dei coniugi è fiscalmente a carico dell'altro**, la detrazione **compete a quest'ultimo per l'intero importo**.

La detrazione di 1.200 euro spetta in misura piena, cioè:

- non dipende dal livello di reddito del beneficiario
- e non va ragguagliata al periodo dell'anno in cui si verifica l'evento che dà diritto alla detrazione stessa.

La norma precisa inoltre che, qualora l'ulteriore detrazione sia di ammontare superiore all'imposta lorda diminuita delle altre detrazioni spettanti per altri motivi, il contribuente ha diritto a un

CREDITO DI AMMONTARE PARI ALLA QUOTA DELLA DETRAZIONE PER FAMIGLIE NUMEROSE CHE NON HA TROVATO CAPIENZA NELLA IMPOSTA DOVUTA.

Quindi, a differenza delle normali detrazioni che vengono - in tutto o in parte - perdute **in caso di incapienza** (si veda pag. 16), **questa speciale detrazione può essere portata a credito per gli anni successivi.**

Tale credito:

- è determinato nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Unico);
- può essere utilizzato sia in compensazione nel modello F24 o, a scelta del contribuente, computato in diminuzione dell'Irpef relativa al periodo d'imposta successivo, oppure chiesto a rimborso;
- è attribuito ai lavoratori dipendenti tramite sostituto d'imposta e va riconosciuto sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga.

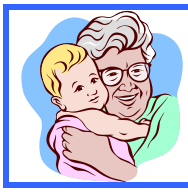

La detrazione per gli altri familiari a carico

Come già illustrato a pag. 12, i familiari di questa categoria possono essere considerati a carico solo alle seguenti condizioni:

- ✓ devono **convivere** con il contribuente;

oppure

- ✓ devono **ricevere**, sempre dal contribuente in questione, **assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.**

La detrazione base per gli altri familiari a carico è pari a 750 euro.

Anche questo importo diminuisce man mano che cresce il reddito complessivo.

La formula da applicare è la seguente:

$$750 \times \frac{80.000 - \text{reddito complessivo}}{80.000}$$

Come sempre,

- il reddito complessivo va considerato al netto dell'abitazione principale e delle sue pertinenze;
- Il coefficiente derivante dal rapporto va assunto nelle prime quattro cifre decimali ed arrotondato con il criterio del troncamento.

La detrazione per gli altri familiari a carico non può essere fruita in modo discrezionale ma deve essere ripartita pro quota tra coloro che ne hanno diritto.

Capitolo 3
IL MODELLO DI RICHIESTA DELLE DETRAZIONI MENSILI D'IMPOSTA

Per poter godere, in busta-paga, delle detrazioni d'imposta per familiari a carico, il lavoratore dipendente deve presentare un'apposita richiesta al proprio datore di lavoro.

ATTENZIONE !!

Il comma 221 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008)[1] aveva prescritto che la **richiesta di detrazioni d'imposta per familiari a carico** venisse rinnovata ogni anno pur in assenza di variazioni all'interno del nucleo parentale.

Il più recente art. 7, comma 1, lettera b) del decreto legge 13 maggio 2011 , n. 70, convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106[2], ha però abrogato tale disposizione prevedendo che la domanda vada proposta solo nel caso in cui sopraggiungano eventi che comportino l'insorgenza, l'incremento o la perdita (anche parziale) del beneficio.

In pratica, l'amministrato non è più obbligato a presentare ogni anno la domanda di detrazioni per carichi di famiglia ma deve farlo **solo se intervengono modifiche nella dimensione numerica o reddituale del proprio nucleo familiare**.

Quindi:

- **Fino al 13 maggio 2011** ⇨ la richiesta andava rinnovata ogni anno anche se i presupposti per il godimento delle detrazioni erano gli stessi dell'anno precedente.
- **Dal 14 maggio 2011** ⇨ la richiesta, dopo essere stata presentata per la prima volta, va rinnovata solo in caso di modifiche delle condizioni di spettanza delle detrazioni.

Perciò, **per poter beneficiare delle detrazioni per i familiari, in busta-paga, NON bisogna ripetere la domanda ogni anno ma presentarla solo in caso di variazione dei dati.**

---

[1] Il comma 221 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) apportava alcune modifiche all'articolo 23, comma 2, lett. a), del D.P.R. n. 600 del 1973.
La novità di rilievo era costituita dal fatto che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, i lavoratori dipendenti e assimilati erano tenuti a dichiarare annualmente, al sostituto d'imposta, di avere diritto alle detrazioni per familiari a carico e alle altre detrazioni di cui, rispettivamente, agli artt. 12 e 13 del TUIR (Testo unico delle imposte sui redditi)..

[2] **Il decreto-legge 13 maggio 2011 , n. 70 coordinato con la legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106**, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12-7-2011 .
Questa norma, all' art. 7, comma 1, lettera b), così recita:

Art. 7. Semplificazione fiscale
"abolizione, per lavoratori dipendenti e pensionati, dell'obbligo di comunicazione annuale dei dati relativi a detrazioni per familiari a carico. L'obbligo sussiste solo in caso di variazione dei dati".

L'amministrato che presenta la domanda

- per beneficiare per la prima volta delle detrazioni per i familiari
- o per segnalare una modifica che comporti una variazione nel godimento delle detrazioni già presenti in busta-paga (ad es. nascita di un figlio, separazione dal coniuge, ecc.)

può farlo in qualsiasi momento dell'anno così da consentirgli tempestivamente di beneficiare della detrazione o, viceversa, di interromperne la fruizione.

La domanda deve contenere una serie di indicazioni la cui assenza comporta il mancato riconoscimento del beneficio (ad esempio, occorre indicare il codice fiscale delle persone per le quali si intende usufruire delle detrazioni) **e può essere formulata mediante due modalità tra loro alternative:**

1) **in forma cartacea, al proprio Ufficio amministrativo**

   i dipendenti dell'Area Centrale, quelli cioè amministrati dalla Direzione Generale per il Personale Civile (Persociv), possono rivolgersi:

   a) *alla propria Segreteria del Personale per il successivo inoltro alla 7^ Divisione di Persociv;*

   b) *oppure, direttamente alla 7^ Divisione di Persociv presso Palazzo A. M.*

2) **on-line**

   accedendo all'Area Riservata del Portale Stipendi del MEF, così come già avviene per visionare e scaricare il proprio cedolino

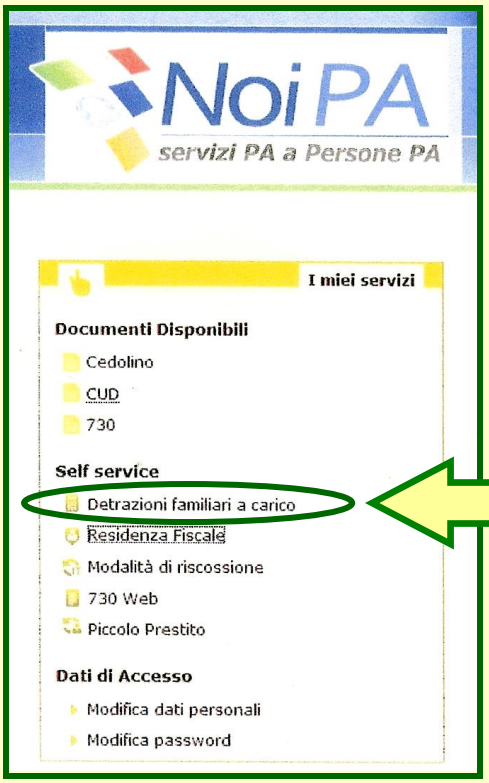

Con la modalità on-line,

l'amministrato modifica direttamente i dati relativi alle proprie detrazioni per familiari a carico, senza il tramite dell'Ufficio amministrativo che resta comunque a disposizione nel fornire assistenza per la facilitazione dell'operazione.

La domanda cartacea, può risultare particolarmente utile a coloro che nutrano dubbi sulla appropriata fruizione delle detrazioni o sulla corretta segnalazione dei propri dati, dal momento che **l'Ufficio amministrativo verifica la richiesta rilevando, laddove sia possibile e ferma restando la responsabilità esclusiva del dichiarante, eventuali incongruenze che possano esporre l'amministrato a sanzioni da parte dell'Agenzia delle Entrate.**

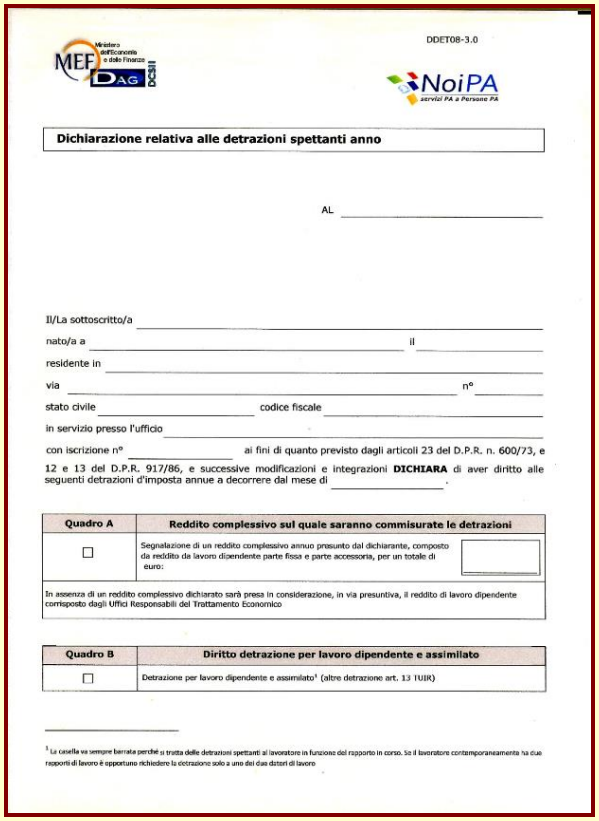

DDET08-3.0

Dichiarazione relativa alle detrazioni spettanti anno

AL _____

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____

residente in _____

via _____ n° _____

stato civile _____ codice fiscale _____

in servizio presso l'ufficio _____

con iscrizione n° _____ ai fini di quanto previsto dagli articoli 23 del D.P.R. n. 600/73, e 12 e 13 del D.P.R. 917/86, e successive modificazioni e integrazioni **DICHIARA** di aver diritto alle seguenti detrazioni d'imposta annue a decorrere dal mese di _____.

Quadro A	Reddito complessivo sul quale saranno commisurate le detrazioni
☐	Segnalazione di un reddito complessivo annuo presunto dal dichiarante, composto da reddito da lavoro dipendente parte fissa e parte accessoria, per un totale di euro:
In assenza di un reddito complessivo dichiarato sarà presa in considerazione, in via presuntiva, il reddito di lavoro dipendente corrisposto dagli Uffici Responsabili del Trattamento Economico	

Quadro B	Diritto detrazione per lavoro dipendente e assimilato
☐	Detrazione per lavoro dipendente e assimilato[1] (altre detrazione art. 13 TUIR)

[1] La casella va sempre barrata perché si tratta delle detrazioni spettanti al lavoratore in funzione del rapporto in corso. Se il lavoratore contemporaneamente ha due rapporti di lavoro è opportuno richiedere la detrazione solo a uno dei due datori di lavoro

DDET08-3.0

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

L'art. 23, comma 2, lettera a), del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 prevede che le detrazioni di cui all'art. 12 del T.U.I.R., (detrazioni per familiari a carico) sono riconosciute se il percipiente dichiara di averne diritto, indicando le condizioni di spettanza e il codice fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle detrazioni.

La dichiarazione ha effetto anche per i periodi di imposta successivi, in quanto il D.L. 70 del 13 maggio 2011, ha abolito l'obbligo per i lavoratori dipendenti della comunicazione annuale dei dati relativi alle detrazioni per familiari a carico. Rimane l'obbligo da parte del contribuente di comunicare tempestivamente le eventuali variazione dei dati.

Coniuge a carico - si considera a carico il coniuge non legalmente ed effettivamente separato che non possieda redditi complessivi, per l'anno in corso, superiori a 2.840,51 annui al lordo degli oneri deducibili . Ai soli fini della detrazione per carichi di famiglia, si considerano inoltre rilevanti alcuni redditi non compresi nel reddito complessivo:

- retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, retribuzioni corrisposte dalla Santa sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa Cattolica.
- Redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri paesi limitrofi, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residel coniuge può anche essere non convivente e può risiedere all'estero.

Il coniuge può anche essere non convivente e può risiedere all'estero.

Figli a carico - si considerano figli a carico, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati che non abbiano redditi propri superiori a 2.840,51 annui. I figli possono anche essere non conviventi e possono risiedere all'estero.

La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario , in caso di affidamento congiunto, non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Secondo i principi generali, **la detrazioni per ciascun figlio di età inferiore a tre anni** spetta dal mese in cui si sono verificate le condizioni richieste e complete sino al mese in cui le stesse cessano, pertanto sarà applicato a sino al mese in cui viene compiuto il terzo anno di età.

I figli portatori di handicap sono riconosciuti tali secondo il disposto dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Altri familiari a carico - si considerano a carico, sempre che siano conviventi con il dipendente ovvero percepiscano assegni alimentari non derivanti da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria e non possiedano redditi propri superiori a 2.840,51 annui:

- In mancanza di figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi (perché deceduti), i discendenti prossimi, anche naturali, quali ad esempio i nipoti nei confronti del nonno
- I genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali - ad esempio i nonni
- Gli adottanti
- I generi e le nuore
- I fratelli e le sorelle, germani o unilaterali (con precedenza dei germani sugli unilaterali)
- Il coniuge legalmente ed effettivamente separato o divorziato.

Stampa

Come si è detto, **la domanda va presentata al proprio Ufficio amministrativo.**
I dipendenti dell'*Area Centrale* possono rivolgersi alla 7^ Divisione di *Persociv (Palazzo A. M.)* direttamente o per il tramite della pertinente Segreteria del personale.
Per garantire la corretta formulazione dell'istanza, il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha predisposto un modello da compilarsi **con esclusione di ogni altra forma di richiesta cartacea**.

Il modello approntato dal MEF è corredato di esaustive istruzioni per la compilazione. Tuttavia, allo scopo di sciogliere eventuali dubbi legati a specifiche questioni, vengono offerte, al **capitolo 4**, istruzioni integrative.

Capitolo 4
ISTRUZIONI INTEGRATIVE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DI RICHIESTA DELLE DETRAZIONI D'IMPOSTA

1) ANNO PER IL QUALE SI CHIEDE DI BENEFICIARE DELLE DETRAZIONI:

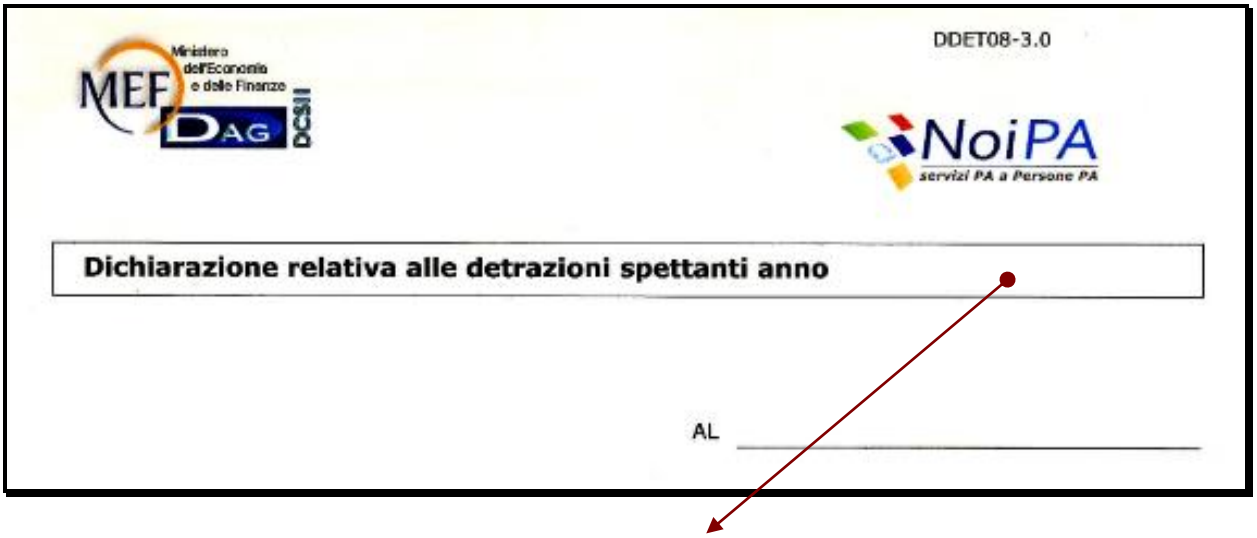

Non indicare anni precedenti a quello in corso al momento della presentazione del modello

(tuttavia, come viene precisato al successivo punto **A)**, ***entro il 12 gennaio è ancora possibile segnalare l'anno precedente).***

Infatti, le detrazioni di cui si può chiedere di beneficiare in busta-paga non possono mai riguardare anni precedenti.

Come usufruire, allora, delle detrazioni di cui ci si è dimenticati di fare richiesta negli anni passati?

Si hanno a disposizione vari rimedi, elencati nelle due pagine seguenti ai punti da A) ad E):

A) **Si può ugualmente compilare il modello** facendolo pervenire al competente Ufficio amministrativo **entro il 12 gennaio** e indicando, appunto, di voler beneficiare delle detrazioni per l'anno appena trascorso.
In questo modo, è possibile recuperare le detrazioni dell'anno precedente in occasione del conguaglio fiscale che viene operato sulla mensilità di febbraio di ogni anno.

B) Se non si è fatto in tempo a presentare il modello entro il 12 gennaio, **si possono recuperare le detrazioni con la dichiarazione dei redditi** (modello 730 o modello "Unico") che si può fare anche soltanto per questo motivo.

C) **Se pure in dichiarazione dei redditi c'è stata la dimenticanza**, si può rimediare nei seguenti modi:

Se si è presentato il modello 730	***Nel caso sia stato presentato il modello "Unico"***
si può, entro il 25 ottobre dello stesso anno, presentare un **modello 730 integrativo** a un CAF (anche se il primo modello 730 era stato presentato direttamente al datore di lavoro) con rimborso sul cedolino del successivo mese di dicembre; *oppure* si può presentare un **modello "Unico"** (cioè, l'ex modello 740) all'Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno dello stesso anno (se la presentazione avviene tramite ufficio postale) oppure entro il successivo 30 settembre (in caso di presentazione in via telematica).	se lo si è già trasmesso all'Agenzia delle Entrate prima del 30 settembre, si può presentare entro tale data, sempre all'Agenzia, un modello **"Unico PF Rettificativo"**, cioè un **"modello Correttivo nei termini"** se il predetto termine di invio è già scaduto, si può presentare una **"Dichiarazione integrativa"** entro i termini di trasmissione della dichiarazione dei redditi dell'anno successivo.

NOTA: se l'ultimo giorno di presentazione coincide con il sabato o con un giorno festivo, il termine si posticipa al primo giorno lavorativo.
Le scadenze indicate in questo prospetto sono quelle relative alla dichiarazione dei redditi da presentare nel 2014. Per le dichiarazioni relative agli anni successivi, queste date potrebbero subire delle modifiche che potranno, comunque, essere facilmente rilevate dalla lettura delle "istruzioni alla compilazione" dei futuri modello 730 e modello "Unico".

D) **Se <u>tutti i termini per correggere la dichiarazione dei redditi sono scaduti</u>**

Oppure

E) **<u>la dichiarazione non è stata affatto presentata.</u>**

si può avanzare **<u>istanza di rimborso da trasmettere all'Agenzia delle Entrate entro 48 mesi</u>** dalla data del versamento/prelievo dell'IRPEF più elevata a causa del mancato calcolo delle detrazioni che, appunto, si richiedono.

E se, invece, negli anni passati si è goduto di detrazioni alle quali non si aveva diritto?

Il beneficio che non competeva <u>DEVE</u> essere restituito. con una delle seguenti modalità:

La restituzione delle detrazioni non spettanti avviene con <u>tempi e forme</u> in gran parte coincidenti con quelli <u>già descritti nei precedenti punti da **A)** ad **E)**</u> a proposito del rimborso delle detrazioni non godute. Con riferimento a ognuno di questi punti, quindi, <u>si evidenziano</u>, nelle due prossime pagine, <u>le sole differenze negli adempimenti</u>:

A bis) Nessuna differenza rispetto al punto **A).** Le detrazioni percepite e non dovute sono addebitate sulla mensilità di febbraio **<u>SENZA SANZIONI.</u>**

B bis) Tutto come al punto **B)**. **<u>NON SONO PREVISTE SANZIONI.</u>**

C bis) Se anche sulla dichiarazione dei redditi si è vantato il beneficio al quale, invece, non si aveva diritto, si applicano le regole indicate nella tabella della pagina seguente:

Se si è presentato il MODELLO 730	***Nel caso sia stato presentato il MODELLO "UNICO"***
non si può ricorrere al **modello 730 integrativo** (di cui ci si può avvalere solo per ottenere un rimborso) *ma*	
si deve obbligatoriamente presentare il **modello "Unico"** entro il 30 giugno dello stesso anno (se la presentazione avviene tramite ufficio postale) oppure entro il successivo 30 settembre (in caso di presentazione in via telematica) e versare la somma di cui si è impropriamente goduto. **NON SONO CONTEMPLATE SANZIONI.**	se lo si è già trasmesso all'Agenzia delle Entrate, prima del 30 settembre, si può presentare entro tale data, alla medesima Agenzia, un modello **"Correttivo nei termini"**; **NON SI APPLICANO SANZIONI.**

se il predetto termine del 30settembre è già scaduto, si può presentare una "Dichiarazione integrativa" (comunemente conosciuta come **"Ravvedimento operoso"**) da effettuarsi entro i termini di trasmissione della dichiarazione dei redditi dell'anno successivo.

E' necessario, però, che gli errori della dichiarazione non siano già stati contestati e che comunque non siano già iniziate ispezioni, verifiche o qualsiasi altra attività di accertamento.

Per adempiere al ravvedimento, oltre che a presentare la dichiarazione integrativa, occorre anche provvedere, al pagamento:

- dell'imposta dovuta;
- degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito;
- di una sanzione.

Questi pagamenti devono tutti avvenire entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (**ravvedimento lungo**).

La sanzione è così dovuta:

1. **PER L'INDICAZIONE, IN MISURA SUPERIORE A QUELLA SPETTANTE, DI DETRAZIONI D'IMPOSTA:**
   - **la sanzione è prevista nelle misura del 3,75% della maggior imposta o del minor credito.**
2. **PER L'ESPOSIZIONE DI INDEBITE DETRAZIONI DI IMPOSTA:**

 Se il ravvedimento avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione sono dovute:

- **una sanzione fissa di 25 euro;**
- **e una pari al 3,75% della maggior imposta o del minor credito.**

 Se il ravvedimento avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, occorre versare:

- **la sanzione pari al 12,5% della maggior imposta o del minor credito.**

Non è invece prevista, per le fattispecie di cui ai precedenti punti 1 e 2, la minor sanzione del 3%*, da applicarsi se il pagamento viene eseguito entro 30 giorni dalla scadenza prescritta (**ravvedimento breve**).*

D bis) Nel caso siano scaduti anche i termini di presentazione del "Ravvedimento operoso", si può ricorrere alla

"Dichiarazione integrativa in aumento".

Questa dichiarazione può essere presentata entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello della dichiarazione contenente gli errori.

VIENE IRROGATA LA SANZIONE PIENA OLTRE GLI INTERESSI LEGALI,
per questo motivo può essere utilizzata anche nel caso
siano già iniziate le procedure di accertamento.

Se nella dichiarazione sono esposte

INDEBITE DETRAZIONI D'IMPOSTA,

si applica la

SANZIONE DAL CENTO AL DUECENTO PER CENTO

della maggiore imposta o della differenza del credito.

ANCHE SE
ESSE SONO STATE ATTRIBUITE IN SEDE DI RITENUTE ALLA FONTE.

E bis) Nel caso in cui non si regolarizzi affatto la propria posizione, viene a concretarsi la fattispecie di

"Omessa presentazione della dichiarazione dei redditi"

per la quale è prevista la

SANZIONE DAL CENTOVENTI AL DUECENTOQUARANTA PER CENTO
dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di 258 euro.

NOTA: le scadenze, gli importi e le percentuali indicati in questa pagina e nella precedente sono quelli relativi alla dichiarazione dei redditi da presentare nel 2014. Per le dichiarazioni concernenti gli anni successivi, queste prescrizioni potrebbero subire delle modifiche che potranno, comunque, essere rilevate dalla lettura delle "istruzioni alla compilazione" dei futuri modello 730 e modello "Unico".

2) RILEVAZIONE DEL "NUMERO DI ISCRIZIONE":

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____

residente in _____

via _____ n° _____

stato civile _____ codice fiscale _____

in servizio presso l'ufficio _____

con iscrizione n° _____ ai fini di quanto previsto dagli articoli 23 del D.P.R. n. 600/73, e 12 e 13 del D.P.R. 917/86, e successive modificazioni e integrazioni **DICHIARA** di aver diritto alle seguenti detrazioni d'imposta annue a decorrere dal mese di _____.

Il numero di iscrizione è quello indicato sul cedolino alla voce "N. Partita".

Ministero dell'Economia e delle Finanze
DIREZIONE CENTRALE DEI SISTEMI INFORMATIVI E DELL'INNOVAZIONE

RATA: Febbraio 2014 — ID CEDOLINO: 02SDFG8

Anagrafica del dipendente
Cognome
Nome
Codice fiscale — Data di nascita
Domicilio fiscale
N° partita: 09458763

Ente di appartenenza
Amm.ne appartenenza: MINISTERO DELLA DIFESA
Ufficio responsabile: MIN. DELLA DIFESA
Codice fiscale:
Ufficio servizio:

Posizione giuridico-economica
Inquad.: MINISTERI AREA III F1 — Tipo rapporto: Tempo indeterminato — Qualifica: XXC1
Tipo Liquidaz.: TFS — Cassa previdenza: INPDAP

Dettaglio detrazioni
Lavoro dipend.: 86,00 — Coniuge: — Figli n.: — Figli min. 3 anni n.: — Detr. figli:
Altri fam. n.: — Detr. altri fam.: — Totale: 86,00

Estremi di pagamento
Pagamento tramite accredito su CC bancario/postale
Coord. IBAN: — Valuta/Esigibilita': 22 Febbraio 2013

E se il richiedente è un neo-amministrato e non ha ancora ricevuto il suo primo cedolino?

In questo caso, il campo relativo al n° di iscrizione non deve essere compilato.

3) MESE DI DECORRENZA DELLE DETRAZIONI:

12 e 13 del D.P.R. 917/86, e successive modificazioni e integrazioni **DICHIARA** di aver diritto alle seguenti detrazioni d'imposta annue a decorrere dal mese di _____ .

Indicare solo il mese

[*dal momento che l'anno è già stato segnalato nella sezione di cui al paragrafo 1)*].

Quando viene presentata la richiesta

- **per beneficiare per la prima volta delle detrazioni per i familiari**
- **o perché le condizioni di fruizione delle detrazioni sono variate rispetto a quelle che ne hanno originato il godimento in busta-paga (ad es. nascita di un figlio, separazione dal coniuge, ecc.),**

bisogna indicare:

- **IL MESE DURANTE IL QUALE È SORTO IL DIRITTO ALLA PRIMA O ALLA NUOVA DETRAZIONE;**

  OPPURE

- **IL MESE SUCCESSIVO A QUELLO DURANTE IL QUALE SI È PERSO IL DIRITTO A QUELLA DETERMINATA DETRAZIONE;**

ATTENZIONE!

– IL MESE NON PUÒ ESSERE ANTECEDENTE A QUELLO DI GENNAIO DELL'ANNO IN CORSO a meno che la segnalazione avvenga entro il 12 gennaio, nel qual caso si può indicare anche un mese dell'anno precedente.

– AL PARAGRAFO 1) DI QUESTO CAPITOLO È STATO INDICATO COME RIMEDIARE A ERRORI O DIMENTICANZE CONCERNENTI ANNI PRECEDENTI

Un dipendente ha la moglie fiscalmente a carico da gennaio. Quest'ultima, però, il 5 ottobre comincia a lavorare; il dipendente perde la detrazione "per coniuge a carico" da ottobre?

No! Per stabilire se un familiare può essere considerato a carico, occorre prendere in considerazione il reddito realizzato dal familiare stesso nel corso dell'intero anno, a prescindere dal numero di mesi durante i quali è stato conseguito

(perciò, ad esempio: se mio figlio, che non possedeva alcun reddito, comincia a lavorare a dicembre e in quel solo mese guadagna più di € 2.840,51 al lordo dell'irpef, io non posso godere della detrazione per figlio a carico per i primi 11 mesi ma perdo il diritto al beneficio per l'intero anno). Per rispondere alla domanda, quindi,

se il reddito da lavoro, conseguito dalla moglie da ottobre a dicembre, considerato al lordo dell'irpef e sommato a eventuali altri redditi già posseduti (compreso quello derivante dal possesso dell'abitazione principale e relative pertinenze) supera € 2.840,51, la detrazione per il coniuge viene persa per l'intero anno.
Se, viceversa, la moglie totalizza un reddito annuo inferiore al predetto limite di € 2.840,51, potrà essere portata a carico per l'intero anno anche se ha lavorato per un certo numero di mesi.

A un dipendente nasce un figlio il 31 maggio; da quando può godere della detrazione "per figlio a carico"?

Le detrazioni per carichi di famiglia competono per mesi interi (e mai per frazione di mese). Esse spettano dal 1° giorno del mese durante il quale sorge la condizione per poterne godere, quindi: **il dipendente ha diritto alla detrazione a decorrere dal 1° maggio.**

Un dipendente ha la suocera a carico che viene a mancare il 2 settembre; fino a quando può godere della detrazione "per altri familiare a carico"?

Il diritto a beneficiare delle detrazioni per familiari a carico cessa dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui vengono meno le condizioni per poterne godere. Ne consegue che: **il dipendente ha diritto alla detrazione fino al 30 settembre.**

Quadro A	Reddito complessivo sul quale saranno commisurate le detrazioni
☐	Segnalazione di un reddito complessivo annuo presunto dal dichiarante, composto da reddito da lavoro dipendente parte fissa e parte accessoria, per un totale di euro:
In assenza di un reddito complessivo dichiarato sarà presa in considerazione, in via presuntiva, il reddito di lavoro dipendente corrisposto dagli Uffici Responsabili del Trattamento Economico	

4) REDDITO COMPLESSIVO PREVISTO:

Riportare il reddito su cui calcolare le detrazioni.

Come è già stato illustrato alle pagg. 10 e 13, le detrazioni d'imposta vengono commisurate al reddito complessivo e decrescono a mano a mano che tale reddito aumenta.

Per reddito complessivo → si intende → **il reddito al lordo degli oneri deducibili.**

Bisogna comunque tener presente che **alcuni oneri deducibili non devono essere considerati** per la determinazione del reddito complessivo utile ai fini del calcolo delle detrazioni; si tratta, nello specifico:

- del reddito derivante dal possesso dell'abitazione principale e delle eventuali relative pertinenze;
- di quegli oneri che il datore di lavoro (in qualità di sostituto d'imposta) ha già portato in diminuzione del reddito di lavoro e la cui sottrazione, quindi, ha concorso a originare il "reddito di lavoro dipendente". Fra tali oneri rientrano, ad esempio, le ritenute assistenziali e previdenziali, i riscatti e le ricongiunzioni trattenuti in busta -paga.

il reddito complessivo da segnalare ai fini del calcolo delle detrazioni deve essere arrotondato all'unità di euro.

PER ESEMPIO: DALL'ULTIMO CUD RICEVUTO

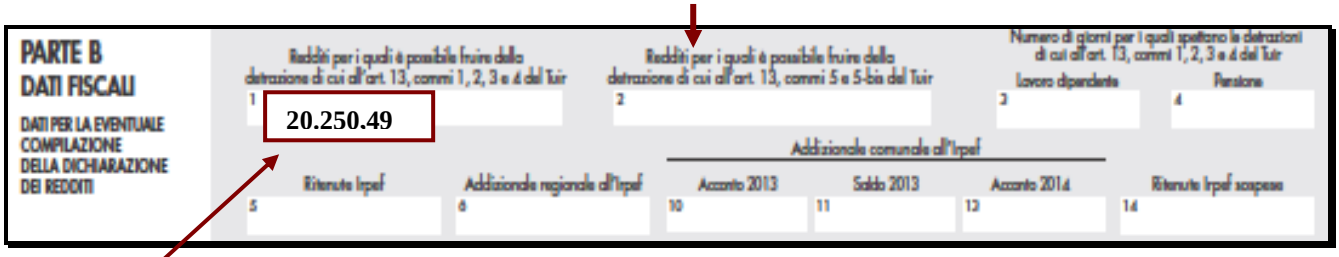

prendere la cifra segnalata al punto (1) del CUD

l'importo così rilevato deve essere portato all'unità di euro secondo le ordinarie regole di arrotondamento (per eccesso, se il primo decimale è pari o maggiore di 5, o per difetto, se il primo decimale è uguale o inferiore a 4)

€ 20.250,49 ⟶ € 20.250

Comunque, in caso di mancato arrotondamento, provvederà direttamente il competente Ufficio amministrativo.

5) RICHIESTA DELLA DETRAZIONE PER LAVORO DIPENDENTE:

Quadro B	Diritto detrazione per lavoro dipendente e assimilato
☑	Detrazione per lavoro dipendente e assimilato[1] (altre detrazioni art. 13 TUIR)

La detrazione per lavoro dipendente è riconosciuta dall'Amministrazione anche in assenza di richiesta da parte dell'amministrato.

Se un lavoratore dipendente percepisce contemporaneamente anche una pensione di reversibilità, può cumulare le detrazioni per lavoro dipendente con quelle per redditi di pensione?

No! In presenza di più tipologie di reddito, gli importi delle detrazioni non sono cumulabili e il contribuente può avvalersi di quello più conveniente.

6) SEGNALAZIONE DI FAMILIARI A CARICO:

Quadro C	Familiari a carico	
	Cognome e Nome	Codice Fiscale / Data di nascita

Leggere le domande e le risposte di questa pagina e quelle di pag. 30.

Per ulteriori approfondimenti vedere quanto illustrato nel capitolo 2 a proposito dei familiari a carico.

6A) CONIUGE E FIGLI A CARICO:

Quadro C		Familiari a carico	
		Cognome e Nome	Codice Fiscale / Data di nascita
☐	Coniuge	_____	_____ / _____

N° Figli	Cognome e Nome	Indicare la % a carico		Indicare se disabile[2]	I° figlio in mancanza del coniuge[3]	Codice Fiscale / Data di nascita
		50	100			
1° Figlio	_____	☐	☐	☑	☐	_____ / _____

Ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Un dipendente ha il coniuge che possiede un reddito inferiore a € 2.840,51 annui e che però, pur non essendo legalmente separato o divorziato, non convive con il dipendente stesso. Tale coniuge può essere consideraro a carico?

Un dipendente ha un figlio che non possiede redditi ma che risiede all'estero. Il figlio in questione può essere consideraro a carico?

Le detrazioni per il coniuge e per i figli a carico spettano anche se questi non convivono con il contribuente o non risiedono in Italia.

Un dipendente ha un figlio che non possiede redditi ma che ha superato i 26 anni e non studia. Questo figlio può essere ugualmente considerato a carico?

I riferimenti ai 26 anni e alla qualità di studente sono ormai superati da anni. La normativa attualmente in vigore prevede che la detrazione per i figli competa indipendentemente dalla circostanza che gli stessi abbiano o meno superato determinati limiti di età o che siano o non siano dediti agli studi o a tirocinio gratuito.

6B) ALTRI FAMILIARI A CARICO:

Familiari indicati nell'art. 433 C.C.		Indicare la % a carico			Codice Fiscale / Data di nascita
N° Familiari	Cognome e Nome	50	100	altra	
1° Familiare	_____	☐	☐	☐	_____ / _____
2° Familiare	_____	☐	☐	☐	_____ / _____
3° Familiare	_____	☐	☐	☐	_____ / _____

Il/la sottoscritto/a dichiara che il reddito percepito da ciascuno dei familiari a carico non è superiore a euro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili.

Un dipendente ha un genitore che mantiene con elargizioni in "contanti". Questo genitore, che non convive con il figlio, può essere consideraro a carico?

No! Un parente che rientri nella categoria degli "altri familiari" può essere considerato a carico solo se convive con il contribuente o se riceve da lui (in modo comprovabile) un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell'autorità giudiziaria (cioè, elargito spontaneamente e non per imposizione di un giudice).

7) SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE:

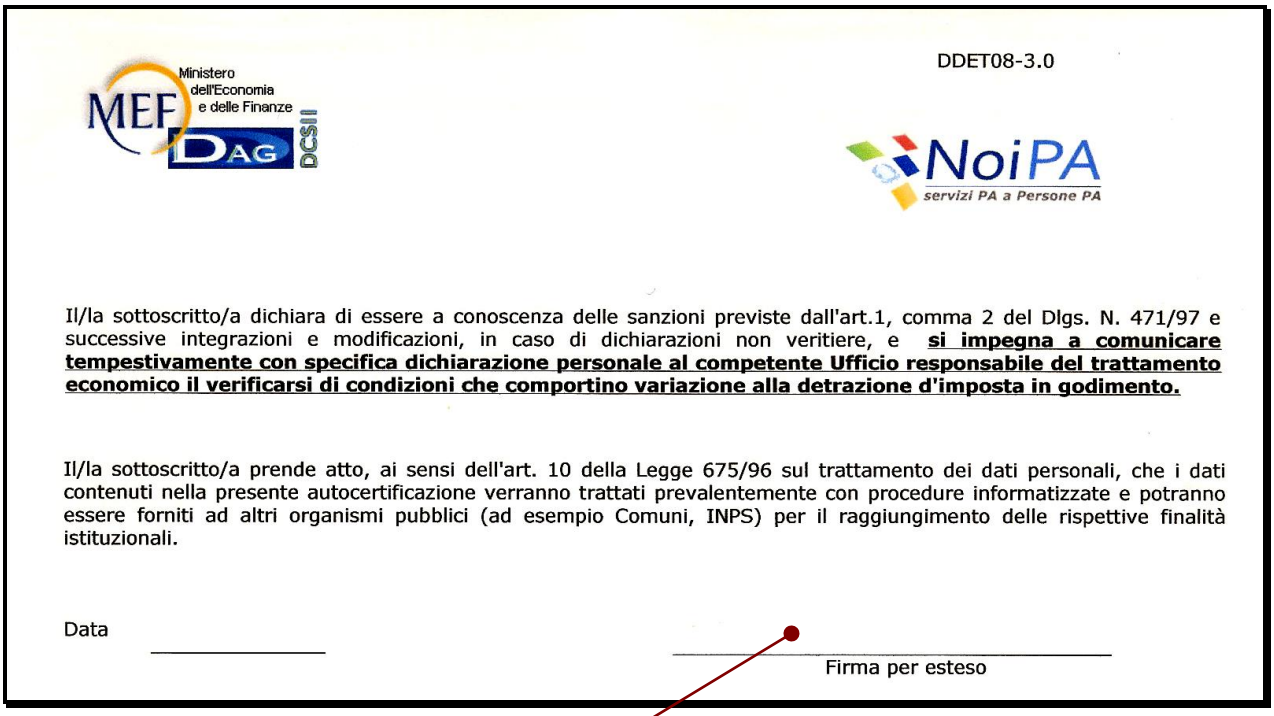

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MEF DAG DCSII

DDET08-3.0

NoiPA
servizi PA a Persone PA

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall'art.1, comma 2 del Dlgs. N. 471/97 e successive integrazioni e modificazioni, in caso di dichiarazioni non veritiere, e **si impegna a comunicare tempestivamente con specifica dichiarazione personale al competente Ufficio responsabile del trattamento economico il verificarsi di condizioni che comportino variazione alla detrazione d'imposta in godimento.**

Il/la sottoscritto/a prende atto, ai sensi dell'art. 10 della Legge 675/96 sul trattamento dei dati personali, che i dati contenuti nella presente autocertificazione verranno trattati prevalentemente con procedure informatizzate e potranno essere forniti ad altri organismi pubblici (ad esempio Comuni, INPS) per il raggiungimento delle rispettive finalità istituzionali.

Data _____ _____

Firma per esteso

Firmare in maniera leggibile. L'assenza di sottoscrizione comporta la mancata considerazione di quanto dichiarato.

8) PRESENTAZIONE DEL MODELLO:

IL MODELLO DEVE ESSERE PRESENTATO ALLA PROPRIA SEDE DI SERVIZIO

PRESENTAZIONE DIRETTA ALLA PROPRIA SEDE DI SERVIZIO

Firma per esteso del pubblico ufficiale _____

(apporre il timbro dell'Ufficio)

PRESENTAZIONE NON DIRETTA ALLA PROPRIA SEDE DI SERVIZIO (ES. PER POSTA)

Ai sensi dell'art. 38 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari di documentazione amministrativa - D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, alle dichiarazioni non sottoscritte in presenza del funzionario addetto deve essere allegata fotocopia leggibile di un documento di identità valido del dichiarante che sottoscrive la dichiarazione.

Nel capitolo 3 sono già stati indicate le modalità di presentazione del modello che, comunque, vengono in questa sede ribadite al fine di CONSENTIRE LA LETTURA DI QUESTE ISTRUZIONI INTEGRATIVE ANCHE SEPARATAMENTE DAL RESTO DELLA DISPENSA.

Per poter beneficiare delle detrazioni per i familiari, in busta-paga,
NON bisogna ripetere la domanda ogni anno
ma presentarla solo in caso di variazione dei dati.

L'amministrato che presenta la domanda

- per beneficiare per la prima volta delle detrazioni per i familiari
- o per segnalare una modifica che comporti una variazione nel godimento delle detrazioni già presenti in busta-paga (ad es. nascita di un figlio, separazione dal coniuge, ecc.)

può farlo in qualsiasi momento dell'anno così da consentirgli tempestivamente di beneficiare della detrazione o, viceversa, di interromperne la fruizione.

La domanda deve contenere una serie di indicazioni la cui assenza comporta il mancato riconoscimento del beneficio (ad esempio, occorre indicare il codice fiscale delle persone per le quali si intende usufruire delle detrazioni) **e può essere formulata mediante due modalità tra loro alternative:**

1) **in forma cartacea**

   al proprio Ufficio amministrativo

2) **on-line**

   accedendo all'Area Riservata del Portale Stipendi del MEF, così come già avviene per visionare e scaricare il proprio cedolino.

***Per i dipendenti dell'Area Centrale**, quelli, cioè, amministrati dalla Direzione Generale per il Personale Civile (Persociv), la domanda cartacea deve essere presentata:*

a) alla propria Segreteria del Personale per il successivo inoltro alla 7^ Divisione di Persociv;

b) oppure, direttamente alla 7^ Divisione di Persociv presso Palazzo A. M.

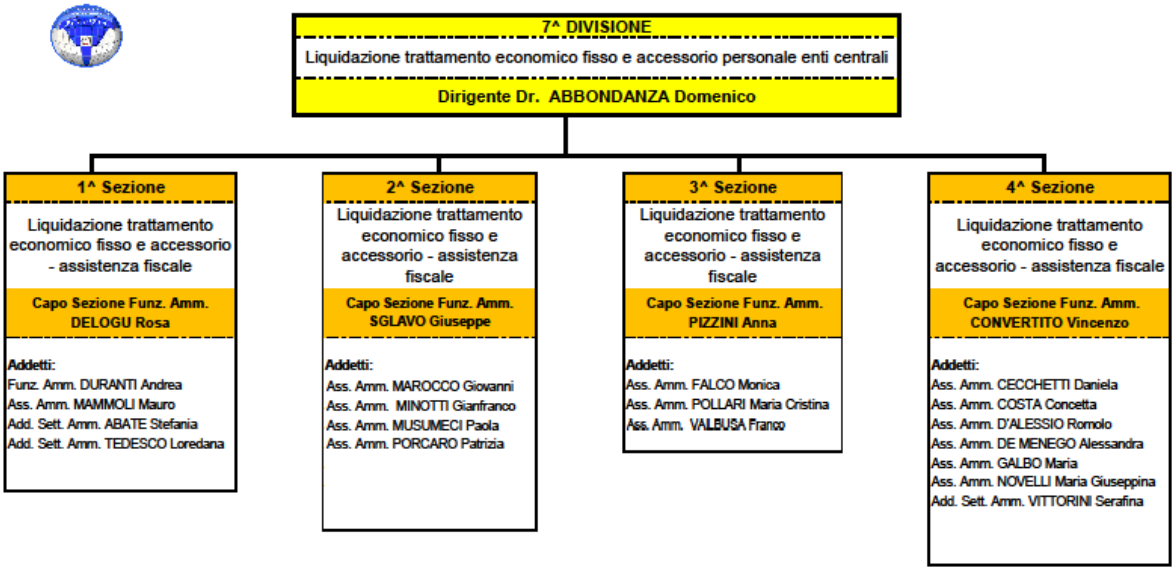

La domanda cartacea, può risultare particolarmente utile a coloro che nutrano dubbi sulla appropriata fruizione delle detrazioni o sulla corretta segnalazione dei propri dati, dal momento che **l'Ufficio amministrativo verifica la richiesta rilevando, laddove sia possibile e ferma restando la responsabilità esclusiva del dichiarante, eventuali incongruenze che possano esporre l'amministrato a sanzioni da parte dell'Agenzia delle Entrate.**